

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxxx del R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 22.12.2022 con termine per conclusionali e repliche, e vertente

Tra

**FIDEIUSSORE**, rappresentata e difesa dall'avv. **OMISSIS**;

Opponente

E

**SOCIETA' CREDITRICE**, e per essa di **MANDATARIA**, in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. **OMISSIS**;

Opposta

Oggetto: contratto bancario in opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

Le parti si riportano ai rispettivi atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

**FIDEIUSSORE** proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. xxxx/2020, emesso dal Tribunale di Cosenza, con cui era ingiunto a **FIDEIUSSORE** il pagamento, in solido con la società **SOCIETA' DEBITRICE**, **FIDEIUSSORE 2** e **FIDEIUSSORE 3**, della somma di € 66.449,45, oltre interessi e spese, ognuno per il proprio titolo, convenendo in giudizio **SOCIETA' CREDITRICE**, e per essa di **MANDATARIA**, per sentire annullare il decreto ingiuntivo, dolendosi della carenza di legittimazione processuale della società **MANDATARIA** e conseguente inesistenza della procura alle liti, della carenza di legittimazione attiva dell'intimante, dell'inesistenza del credito azionato, atteso il disconoscimento della sottoscrizione delle fideiussioni, di cui pure invocava la nullità perché conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI, emanato in violazione delle norme che mirano a vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato.

L'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata.

Preliminarmente, va considerato che **SOCIETA' CREDITRICE**, e per essa di **MANDATARIA** ha dimostrato che **MANDATARIA** è la nuova denominazione di **OMISSIS spa**, in relazione alla quale vi è in atti la documentazione relativa al conferimento del mandato e della relativa procura alle liti.

Tanto premesso, va analizzata la doglianza relativa all'apocriefa delle firme apposte in calce alle fideiussioni ed apparentemente riconducibili all'opponente.

Orbene, sul punto va rilevato che, a fronte di un formale disconoscimento, l'opposta ha formulato istanza di verifica, ex art. 216 c.p.c., omettendo tuttavia di depositare od indicare le scritture di comparazione.

In proposito, è ius receptum che, secondo il procedimento delineato dal codice di rito, la parte che intende valersi della scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verifica, deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione (art. 216 c.p.c., comma 1), ed anzi a tal riguardo il giudice stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione e poi determina quelle che debbono servire di comparazione, mentre la nomina di un consulente tecnico è comunque eventuale (art. 217 c.p.c., comma 1 e 2), potendo il giudice di merito procedere direttamente alla verifica, senza necessità di ricorrere alla perizia grafologica (Cass. 29-1-2003 n. 1282), desumendo la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre

scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo (Cass. 19-5-2008 n. 12695); pertanto la produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione da parte di colui che intende valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell'istanza di verifica (Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 16/09/2014) 17-10-2014, n. 22078, Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 18/09/2019) 15-10-2019, n. 25953, Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 05/04/2022) 19-09-2022, n. 27381).

Conseguentemente, in ragione della errata ed incompleta formulazione dell'istanza di verifica, non è possibile l'utilizzazione in giudizio della scrittura medesima ovvero non è consentito riversare gli effetti giuridici della scrittura nei confronti del soggetto che ne abbia disconosciuto e non conosciuto la sottoscrizione medesima (negandone la paternità), per cui la richiesta di pagamento manca del suo presupposto, ovvero della volontà e dell'assunto impegno di **FIDEIUSSORE** di prestare fideiussione per le operazioni bancarie di **SOCIETA' DEBITRICE**.

Né può ritenersi che la richiesta di c.t.u. calligrafica sia idonea a superare detta omissione, atteso che, come visto, l'ammissione di una consulenza, solo eventuale nel procedimento incidentale di verifica, è comunque subordinata alla rituale proposizione dell'istanza di verifica.

Oltretutto, non sono state fornite prove da cui inferire l'autenticità della sottoscrizione. Infatti, per come richiamato dalla stessa opposta, l'istanza di verifica è ammissibile anche quando non accompagnata da una formale e contestuale indicazione delle scritture di comparazione da utilizzare, laddove, al momento della proposizione dell'istanza, tali scritture siano state già ritualmente prodotte e acquisite agli atti del giudizio, divenendo perciò utilizzabili, secondo le prescrizioni del giudice (Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 23/11/2022) 20-12-2022, n. 37266), mentre, nel caso di specie, mancano le scritture di comparazione, necessarie per la verifica, né l'opposta ha indicato quali sarebbero "gli elementi già acquisiti o la situazione processuale complessiva" sulla scorta dei quali operare comunque una delibazione sulla autenticità della sottoscrizione.

Conseguentemente, l'opposizione deve essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, considerato che la decisione sul punto assorbe le ulteriori questioni.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite in favore che liquida in euro 406,50 per spese ed euro 3.850,00 per compensi oltre rimborso forfetario, iva e cpa..

Cosenza, 12.4.2023

Il Giudice  
Dott.ssa Maria Giovanna